



Circolare comune SEM-SECO

Destinatari : - Autorità cantionali preposte al mercato del lavoro
- Autorità preposte alla migrazione dei Cantoni, delle città di Berna, Bienne e Losanna e del Principato del Liechtenstein

Luogo, data : Berna-Wabern, 28 febbraio 2017

Riferimento : FS 2017-02-21/27

Trasporti internazionali: prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali

Gentili Signore, egregi Signori,

negli ultimi anni il settore dei trasporti internazionali ha subito notevoli sviluppi. Nel contesto degli accordi settoriali, numerosi attori operanti nel settore, tra cui alcuni ministeri esteri, si sono manifestati alla Confederazione a proposito del trattamento, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri e delle misure di accompagnamento, riservato ai trasportatori e agli autisti stranieri che forniscono servizi transfrontalieri.

In questo settore la Svizzera ha concluso diversi accordi internazionali di liberalizzazione, in particolare con l'Unione europea (UE), la Serbia, il Kosovo, la Turchia e altri Stati non membri dell'UE. In questo contesto sono state esaminate numerose questioni riguardanti l'applicazione.

Con la presente circolare desideriamo informarvi in merito agli adeguamenti apportati alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri concernenti i trasportatori stranieri (notifica, permesso, controlli). La presente circolare sostituisce l'informazione della SEM del 27 luglio 2015 concernente i trasporti internazionali.

1. Prestazioni di servizi UE/AELS

In materia di libera circolazione dei prestatori di servizi, né l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹ né l'accordo sui trasporti terrestri (ATT)² escludono l'applicazione delle prescrizioni in materia di entrata, soggiorno ed esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera. I due accordi coprono campi d'applicazione diversi e si applicano parallelamente.

L'ATT liberalizza la fornitura di servizi in materia di trasporti. Non contiene invece disposizioni relative all'entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa dei trasportatori, ovvero degli autisti stranieri.

La relazione tra gli accordi specifici relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi e l'ALC è definita dall'articolo 5 ALC. Conformemente a questa disposizione, in presenza di un accordo specifico è concesso un diritto di entrata e di soggiorno per la durata del servizio fornito. Il diritto in materia di stranieri non deve ostacolare la fornitura di prestazioni di servizi liberalizzata.

La regolamentazione dell'ALC è applicabile, in linea di massima, sempreché le disposizioni di applicazione di diritto degli stranieri non limitino in maniera sproporzionata l'accesso al mercato del lavoro garantito dagli accordi settoriali. In questo caso non è effettuato alcun controllo preliminare del mercato del lavoro³ e questo a prescindere dalla durata della prestazione. Il permesso è concesso per la durata del servizio fornito.

Per tenere conto della situazione particolare del settore dei trasporti sono state apportate alcune modifiche alle prescrizioni definite nel quadro della procedura di notifica, ovvero di permesso conforme al diritto in materia di stranieri.

1.1 Principi di base

In linea di principio, la disciplina odierna prevista dal diritto in materia di stranieri resta applicabile agli autisti distaccati da un'impresa con sede in uno Stato dell'UE/AELS a prescindere dalla loro nazionalità nonché agli autisti autonomi cittadini di uno Stato dell'UE/AELS con sede in uno Stato dell'UE/AELS:

- **procedura di notifica:** prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni di lavoro effettivi per anno civile per persona e impresa (cfr. n. 3.1 delle Istruzioni OLCP);
- **assicurazione del permesso di soggiorno UE/AELS:** prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni effettivi per anno civile (codice d'ammissione 2013⁴).

L'assicurazione è rilasciata per una durata massima di un anno. La procedura compete al Cantone in cui ha inizio la prestazione (prima fermata presso la quale passeggeri salgono a bordo del veicolo o ne ridiscendono). L'assicurazione del permesso ha una durata di validità limitata ai servizi di trasporto menzionati nell'autorizzazione di trasporto rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT; cfr. allegato I n. 2.1) o, rispettivamente, dall'autorità competente dello Stato UE/AELS. La mobilità geografica e professionale esiste unicamente nel quadro della prestazione di servizi autorizzata.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).

³ Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative, rimandiamo al numero 3 della presente circolare.

⁴ È emanata una decisione d'entrata con valenza di permesso di soggiorno unicamente se è soddisfatta la condizione seguente: attività svolta = Autista (codice 703019/703020).

Anziché l'autorizzazione del permesso può parimenti essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS. Il permesso soggiace alla medesima disciplina.

1.2 Disciplina dal 1° marzo 2017

Dal 1° marzo 2017 soltanto i trasportatori/gli autisti stranieri che forniscono regolari servizi passeggeri (traffico di linea) a bordo di autobus o pullman soggiacciono alla procedura di notifica o del permesso (cfr. allegato II).

I trasporti di viaggiatori per fini turistici, i servizi di trasporto per ferrovia e i servizi di trasporto merci sono esentati da queste procedure.

2. Prestatori di servizi provenienti da Stati terzi

Analogamente all'ATT, gli accordi bilaterali conclusi con gli Stati non membri dell'UE/AELS si limitano a liberalizzare la fornitura di servizi in materia di trasporti. Pertanto le prescrizioni rientranti nel diritto in materia di stranieri, comprese le condizioni d'accesso al mercato del lavoro (LStr)⁵, si applicano, in linea di massima, anche ai beneficiari degli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi. Si riferiscono alla persona che fornisce la prestazione.

Dal 1° marzo 2017, i seguenti prestatori di servizi:

- autisti, ovvero trasportatori, a prescindere dalla loro nazionalità, distaccati da un'impresa con sede in uno Stato non membro dell'UE/AELS,
- autisti indipendenti cittadini di uno Stato terzo, a prescindere dal luogo in cui ha sede l'impresa, e
- autisti indipendenti cittadini di uno Stato dell'UE/AELS la cui impresa ha sede in uno Stato terzo,

che forniscono regolari servizi, ovvero assicurano il traffico di linea nel quadro di un accordo bilaterale sui trasporti, soggiacciono al regime del permesso di lavoro e di soggiorno⁶.

Se sono soddisfatte le condizioni d'accesso al mercato del lavoro può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valevole al massimo quattro mesi, ovvero 120 giorni (codice d'ammissione 1398⁷).

I trasporti di viaggiatori per fini turistici e i servizi di trasporto merci contemplati da un accordo bilaterale sui trasporti sono esentati da queste procedure.

⁵ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

⁶ Art. 11 LStr.

⁷ Cfr. art. 19 cpv. 4 lett. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente l'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

3. Esame delle condizioni salariali e lavorative

3.1 Prestazioni di servizi UE/AELS

Le misure di protezione dei lavoratori distaccati relative al rispetto delle condizioni salariali e lavorative sono applicabili.

Esame delle condizioni salariali e lavorative al fine del rilascio del permesso⁸:

A fronte del diritto al rilascio del permesso sancito dall'ALC⁹, le autorità cantonali competenti hanno la possibilità di procedere al controllo delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione prima o dopo il rilascio del permesso. Se dai documenti allegati alla domanda emerge che le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione non saranno rispettate, prima di rilasciare il permesso è opportuno attirare l'attenzione del datore di lavoro richiedente su questo punto. È parimenti opportuno informare il datore di lavoro che il controllo delle condizioni salariali e lavorative può essere effettuato anche successivamente al rilascio del permesso.

3.2 Prestazioni di servizi da Stati terzi

Nel caso di prestatori di servizi cittadini di Stati terzi, le autorità competenti controllano come sinora le condizioni salariali e lavorative, unitamente alle altre condizioni d'ammissione previste dalla LStr, prima del rilascio del permesso.

3.3 Osservazione del mercato del lavoro conformemente all'articolo 360b CO

A prescindere dalle prescrizioni in materia di notifica e di permesso, l'osservazione del mercato del lavoro effettuata nel quadro delle misure accompagnatorie si estende in linea di massima a tutte le attività transfrontaliere dei trasportatori, ovvero degli autisti stranieri, a prescindere dal tipo di servizio fornito.

Le commissioni tripartite cantonali sono pertanto autorizzate, nel quadro dell'osservazione del mercato del lavoro, a controllare le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione per quanto riguarda gli autisti stranieri e, ove sussistano i presupposti, a svolgere una procedura d'intesa conformemente all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni¹⁰. Allentando la procedura di notifica si prende atto del fatto che in determinate circostanze i controlli relativi al mercato del lavoro potrebbero essere applicati in modo più severo.

Le condizioni salariali e lavorative minime vincolanti vanno osservate a prescindere dall'obbligo di notifica e del permesso.

La SEM e la SECO si riservano di reintrodurre l'obbligo di notifica e del permesso per determinate categorie di prestazioni di servizi di trasporto (vedi allegato II della presente circolare) qualora ciò sia reso necessario da una modifica della situazione sul mercato del lavoro.

⁸ Cfr. art. 13 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).

⁹ In presenza di un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi è concesso un diritto di entrata e di soggiorno (cfr. n. 1 della presente circolare). Gli articoli 20, 21 e 23 LStr non si applicano ai prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS, giacché renderebbero impossibile la fornitura di prestazioni di servizi per le quali l'ATT prevede un diritto garantito per legge.

¹⁰ CO; RS 220.

La presente circolare e i suoi allegati entrano in vigore il 1° marzo 2017.

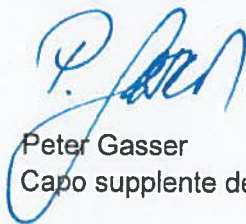
Ringraziandovi della preziosa collaborazione vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)



Peter Gasser
Capo supplente della Direzione del lavoro

Allegati:

- Allegato 1: Accordi sui trasporti, definizioni e deroghe
- Allegato 2: Tabella riassuntiva dei regimi applicabili

Copia a:

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM

Trasporti internazionali: prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati da accordi internazionali

1. Accordi internazionali sui trasporti firmati dalla Svizzera

1.1 Accordo sui trasporti terrestri concluso con l'UE (ATT)¹¹

L'accordo del 1999¹² sui trasporti terrestri liberalizza parzialmente il mercato dei trasporti per strada e ferrovia per quanto riguarda il trasporto di merci e di persone tra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Le regole in materia di accesso alla professione, le prescrizioni sociali nonché le norme tecniche e i limiti di peso dei camion sono stati ampiamente armonizzati (equipollenza della legislazione). Spetta ai servizi di polizia procedere a controlli sul posto nei riguardi dei trasportatori e degli autisti sotto il profilo dell'osservanza di questo accordo, compresa la regola che vieta il cabotaggio¹³.

1.2 Accordi relativi ai trasporti conclusi con Stati non membri dell'UE

La Svizzera ha concluso accordi bilaterali sui trasporti con numerosi Paesi non membri dell'UE, in particolare con la Bosnia e Erzegovina, la Serbia, la Macedonia, il Kosovo, l'Albania e la Turchia¹⁴. Questi accordi agevolano i trasporti per strada di persone e merci tra le parti contraenti, nonché in transito. Disciplinano il trasporto internazionale di persone e merci. Il cabotaggio è parimenti vietato.

2. Definizioni

Per ragioni pratiche, la presente circolare riprende la formulazione di «servizi regolari» per distinguerli dai «servizi occasionali e/o turistici», conformemente all'accordo sui trasporti terrestri concluso con l'UE¹⁵.

2.1 Servizi regolari/traffico di linea

Si tratta dei servizi che assicurano il trasporto viaggiatori secondo una frequenza e in base a una relazione determinate. I viaggiatori possono salire a bordo e ridiscendere a fermate pre-stabilite. Il carattere regolare del servizio non è intaccato da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio. Il trasporto «domicilio-lavoro» di lavoratori e il trasporto «domicilio-stabilimento» di allievi e studenti sono parimenti considerati servizi regolari.

Le ditte con sede nell'UE/AELS che svolgono questo tipo di servizio in Svizzera soggiacciono all'obbligo di procurarsi un'autorizzazione di trasporto rilasciata dall'UFT o, rispettivamente,

¹¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (ATT; RS 0.740.72).

¹² Il medesimo regime è applicabile anche tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cfr. Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio AELS, RS 0.632.31).

¹³ Il cabotaggio è il trasporto di persone o merci all'interno della Svizzera (traffico interno, senza aspetto transfrontaliero). Gli accordi citati nella presente circolare lo vietano espressamente.

¹⁴ La Svizzera ha concluso accordi sui trasporti con 19 Stati non membri dell'UE/AELE (cfr. RS 0.741.619). Maggiori informazioni sono reperibili sul sito <https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/autolinee-internazionali/autorizzazione-stati-terzi.html>.

¹⁵ Cfr. art. 1 allegato 7 ATT.

dall'autorità competente dello Stato UE/AELS. Anche le imprese con sede in uno Stato terzo devono produrre un'autorizzazione dell'UFT per effettuare trasporti su tratte in Svizzera di percorsi transfrontalieri di autobus di linea.

2.2 Servizi occasionali/servizi turistici

Questi servizi sono caratterizzati, nello specifico, dal fatto che si tratta di trasporti di gruppi di persone costituiti per iniziativa di un committente o del trasportatore stesso.

Le imprese con sede all'estero devono procurarsi un documento di controllo (foglio di viaggio, da ritirare in linea di principio presso l'autorità straniera competente).

3. Deroghe

La presente circolare non riguarda i servizi di trasporto pubblici (soggetti a concessione da parte dell'UFT) né i veicoli a motore destinati al trasporto internazionale di meno di nove viaggiatori compreso l'autista (taxi, minibus). Questi servizi non sono disciplinati dall'ATT né dagli accordi sui trasporti conclusi con Stati terzi.

Trasporti internazionali: prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati da accordi internazionali

Tabella riassuntiva della regolamentazione applicabile dal 1° marzo 2017

<i>Servizi di trasporto transfrontalieri coperti da un accordo sui trasporti</i>	<i>Autisti / trasportatori UE/AELS (ALC)</i>	<i>Autisti / trasportatori Stati terzi (LStr)</i>
Servizi regolari/traffico di linea per il trasporto di persone (autobus, pullman)	Notifica/permesso obbligatoria/o prima di qualsiasi attività (ALC/LDist ¹⁶)	Permesso obbligatorio prima di qualsiasi attività (LStr ¹⁷)
Servizi di trasporto per ferrovia (macchinisti)	<i>Non soggiacciono alla procedura di notifica/permesso</i>	Permesso obbligatorio prima di qualsiasi attività ¹⁸
Servizi turistici/occasionali di trasporto di persone	<i>Non soggiacciono alla procedura di notifica/permesso</i>	
Servizi di trasporto merci a bordo di camion	<i>Non soggiacciono alla procedura di notifica/permesso</i>	
Servizi di trasporto di merce o viaggiatori in transito attraverso la Svizzera	<i>Non soggiacciono alla procedura di notifica/permesso</i>	

¹⁶ Legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

¹⁷ Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).

¹⁸ Servizi non rientranti nel campo d'applicazione degli accordi sui trasporti conclusi con Stati terzi.